

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE DI POZZA ***Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Partecipazione Popolare***

Art. 1 – Costituzione, finalità e durata dell'Associazione

E' costituita L'Associazione senza fini di lucro del quartiere di Pozza in seguito denominata Associazione, come risulta delle firme di n. 55 residenti nel quartiere allegate al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.

L'Associazione ha le seguenti finalità:

- favorire il concorso della comunità al processo di formazione delle decisioni;*
- contribuire propositivamente alla migliore gestione del patrimonio pubblico e delle risorse collettive presenti nel territorio di riferimento.*

L'Associazione ha una durata di anni uno e si rinnoverà tacitamente di anno in anno a far capo dal 21 novembre 2016. Il consiglio ha la stessa durata dell'associazione fatta salva la facoltà di ciascuno dei componenti del consiglio di dimettersi in qualsiasi momento , con comunicazione scritta. L'associazione ha sede presso la sala della Parrocchia di Pozza in via Verdi.

Art. 2 - Delimitazione territoriale dell'Associazione

L'Associazione esercita la propria attività con riferimento all'ambito territoriale del quartiere di Pozza.

Art. 3 - Funzione dell'Associazione

L'Associazione svolge le seguenti funzioni:

- esprime pareri consultivi non vincolanti, su propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione Comunale, e presenta all'Amministrazione Comunale istanze, suggerimenti e proposte su temi di interesse della comunità;*
- promuove, organizza e gestisce iniziative di carattere culturale, ricreativo e sociale organizzando incontri, dibattiti, approfondimenti, ed utilizzando ogni strumento ritenuto idoneo a far meglio partecipare la comunità di riferimento alla vita amministrativa della città;*
- ha la possibilità di gestire, mediante apposite convenzioni con l'Amministrazione Comunale, aree e strutture di proprietà comunale esistenti nell'ambito del territorio di riferimento garantendo la fruizione di detti beni a tutti i cittadini.*

Art. 4 – Organi dell'Associazione, loro composizione ed attribuzioni

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea, il Consiglio e il Coordinatore.

L'Assemblea persegue le finalità dell'Associazione, si riunisce almeno due volte all'anno e comunque ogni volta ve ne sia l'opportunità o la necessità.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno il 50 % degli iscritti all'Associazione.

All'Assemblea partecipano con diritto di parola tutti i cittadini residenti o domiciliati nel quartiere, mentre partecipano alle decisioni dell'Assemblea i soli cittadini iscritti all'Associazione.

Le decisioni dell'Assemblea vengono espresse mediante voto palese per alzata di mano.

I temi discussi dall'Assemblea e le eventuali deliberazioni assunte trovano evidenza in un verbale redatto per sintesi a cura del Coordinatore o di un suo delegato.

In prima convocazione l'Assemblea è convocata dal Sindaco.

Il Consiglio è composto da 7 componenti individuati democraticamente all'interno degli iscritti all'Associazione.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria su convocazione d'iniziativa del Coordinatore o in via straordinaria su richiesta al Coordinatore di almeno tre dei suoi componenti.

La convocazione avviene a cura del Coordinatore, in questo anche coadiuvato dall'Assessorato alla Partecipazione, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza il Coordinatore convoca il Consiglio con preavviso di un giorno sulla data dell'incontro.

Le riunioni del Consiglio sono pubbliche e chiunque può assistervi senza diritto di parola, salvo diversa decisione del Consiglio.

Il Consiglio dà mandato al Coordinatore di convocare l'Assemblea in via ordinaria, elabora il programma delle attività dell'Associazione, realizza dette attività anche avvalendosi degli iscritti all'Associazione, approva le eventuali convenzioni con l'Amministrazione Comunale per la gestione di strutture pubbliche.

Il Consiglio può promuovere la costituzione ed il funzionamento di appositi gruppi di lavoro consultivi su determinate materie o attività; e di tali gruppi di lavoro possono far parte tutti i cittadini del territorio di riferimento. Il Consiglio può delegare uno o più dei propri membri a seguire le attività dei gruppi di lavoro.

Il Consiglio individua democraticamente al proprio interno il Coordinatore.

I temi discussi dal Consiglio e le eventuali deliberazioni assunte trovano evidenza in un verbale redatto per sintesi a cura del Coordinatore o di un suo delegato.

Consiglieri e Assessori comunali, provinciali e regionali non possono far parte del Consiglio.

Il Coordinatore è il rappresentante legale della Associazione, convoca e presiede il Consiglio, convoca e presiede l'Assemblea.

Il Coordinatore convoca l'Assemblea in via ordinaria su mandato del Consiglio o in via straordinaria su richiesta scritta al Coordinatore stesso di almeno 25 aderenti; la convocazione dell'Assemblea avviene a cura del Coordinatore, in questo anche coadiuvato dall'Assessorato alla Partecipazione, almeno tre giorni prima della data fissata, mediante avviso pubblico da affiggere, ben visibile, in più punti del territorio di riferimento. Il Coordinatore dà sempre notizia della convocazione dell'Assemblea all'Amministrazione Comunale e, tramite quest'ultima, alla stampa locale.

In qualità di legale rappresentante dell'Associazione, il Coordinatore risponde dei beni avuti in gestione dall'Amministrazione Comunale.

Il Coordinatore incentiva la partecipazione dei cittadini all'Associazione e si rapporta costantemente con l'Assessorato alla Partecipazione.

Consiglieri e Assessori comunali, provinciali e regionali non possono essere eletti Coordinatore.

Il Coordinatore

Il Vice Coordinatore

I Consiglieri
